



PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E SPORT

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA
IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO IN FAVORE
DI STUDENTI VIDEOLESI RESIDENTI/DOMICILIATI
NELLA PROVINCIA DI LECCE – A.S. 2018/2019**

CAPITOLATO TECNICO

CIG: 767327285D

Numero gara: 7236933

CPV: 85320000-8

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza specialistica in ambito scolastico ed extra-scolastico in favore di studenti videolesi residenti/domiciliati nella provincia di Lecce per l'anno scolastico 2018/2019. Il Servizio mira a promuovere l'inclusione sociale del minorato della vista, favorendone, in modo diretto e personalizzato, l'esercizio del diritto allo studio e il rafforzamento della propria autonomia. Il servizio si articola in una molteplicità di prestazioni ed interventi integrativi, definiti dal Servizio Politiche Sociali, giovanili e sport, funzionali a favorire il processo di apprendimento, allo sviluppo di adeguate capacità comunicativo-relazionali e al decondizionamento dei limiti imposti dalla minorazione. Pertanto, con questo servizio in favore degli studenti videolesi, la Provincia di Lecce intende creare le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e per il raggiungimento di livelli di istruzione superiore, favorendo un percorso relazionale, sociale, formativo e didattico finalizzato al rafforzamento dell'autonomia dell'utente.

Le attività oggetto dell'appalto sono disciplinate dalla seguente normativa:

Legge regionale n. 16/1987;

Legge n. 104/1992;

Legge n. 328/2000;

Legge n. 138/2001;

Legge regionale n. 19/2006, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia";

Regolamento regionale di attuazione n. 4 del 18.01.2007, e successive modifiche ed integrazioni;

Legge regionale n. 4/2010;

Legge regionale n. 9/2016;

D.Lgs. n. 50/2016;

Convenzione per l'avvalimento della Regione nei confronti delle Province *"per l'attuazione degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi di cui all'art.2, comma 1, lett. e) della l.r. n.9 del 27/05/2016"*, approvata con deliberazione G.R. n. 996/2018;

Norme contenute nel bando, nel presente capitolato e nel disciplinare di gara;

Norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra richiamate.

Art. 2 Durata e valore dell'appalto

Il servizio si svolgerà nel periodo relativo all'anno scolastico 2018/2019, nei giorni effettivi delle attività didattiche, con esclusione di domenica e giorni festivi infrasettimanali, nonché dei periodi di sospensione delle attività scolastiche e avrà durata indicativa di mesi otto, fermo restando il monte ore complessivo previsto. Il servizio sarà espletato in ambito scolastico o extra-scolastico.

La durata complessiva massima del servizio è pari a **20.160 ore** su base annua (9 ore settimanali per utente per n.70 utenti previsti, per la durata massima di n.32 settimane), corrispondenti ad **€ 403.200,00** al netto di Iva (per un **costo orario** massimo di **€ 20,00** oltre Iva come per legge). Fermo restando il monte ore complessivo, il servizio potrà essere erogato dall'effettivo avvio dello stesso anche oltre il periodo previsto di 8 mesi, sino ad esaurimento dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo

svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato. E' vietato il subappalto del servizio o delle prestazioni. I costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso.

La Provincia si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016).

La Provincia si riserva di procedere alla **ripetizione del servizio** per l'anno scolastico 2019/2020 in applicazione di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

Pertanto, ai fini della determinazione del valore totale dell'appalto si dovrà tener conto della prosecuzione del servizio per ulteriori 8 mesi (Ottobre 2019 – Maggio 2020 o sino alla conclusione degli esami per gli alunni aventi diritto). Il monte ore complessivo riferibile all'anno scolastico 2019/2020 è stimato in **20.160 ore** corrispondenti ad **€ 403.200,00** al netto di Iva.

La ripetizione del servizio sarà conforme al progetto di base così come delineato, nel contenuto delle prestazioni e nelle varie forme di adempimenti richiesti, nei successivi articoli del presente capitolato.

La durata del contratto potrà essere prorogata, nel rispetto dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una procedura per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto aggiudicato.

Art. 3 Obiettivi del servizio

Il Servizio mira a promuovere l'inclusione sociale del minorato della vista, favorendone, in modo diretto e personalizzato, l'esercizio del diritto allo studio e il rafforzamento della propria autonomia. Il servizio si articola in una molteplicità di prestazioni ed interventi integrati scolastici o post-scolastici, anche domiciliari, definiti dal Servizio Politiche Sociali, giovanili e sport, funzionali all'implementazione del processo di apprendimento, allo sviluppo di adeguate capacità comunicativo-relazionali e al decondizionamento dei limiti imposti dalla minorazione. Può svolgersi, in considerazione di specifiche esigenze, presso il domicilio dell'utente o presso le sedi degli Istituti Scolastici.

Art. 4 Soggetti beneficiari del servizio

I soggetti beneficiari del servizio sono gli alunni con disabilità visiva grave (che presentino cecità assoluta o residuo visivo non superiore ad un 1/10 in entrambi gli occhi con correzione o rientrino nei termini di cecità relativamente al campo visivo ai sensi della L. n. 138/2001), in possesso della certificazione medico specialistica rilasciata dall'ASL o da altro Ente appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che risiedono nel territorio della provincia di Lecce e frequentano scuole di ogni ordine e grado (nido/scuola primaria/scuola secondaria) o sono tenuti a frequentarle.

Le prestazioni saranno erogate agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili e del monte ore assegnato tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla Diagnosi funzionale di ogni alunno.

Il numero indicativo di alunni destinatari del servizio in oggetto è di **n. 70**.

Art. 5 Caratteristiche del servizio

Il servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico ed extra-scolastico in favore di alunni videolesi è un servizio che, in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti

(sistema dell'istruzione e della formazione, servizi socio-sanitari-assistenziali), interviene in maniera specifica per supportare il minore videoleso nel percorso di studi.

Il servizio si configura per prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza di base e/o insegnamento di sostegno, di esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L. n. 104/1992. Il servizio per l'assistenza scolastica specialistica per alunni videolesi previsto alla lett. a) dell'art. 92 del Regolamento Regionale n. 4/2007 opera all'interno di un progetto educativo e formativo che, mediante figure specialistiche, mira alla crescita armonica della personalità dell'alunno in situazione di handicap favorendone l'integrazione, la crescita educativa, l'autonomia e l'apprendimento, in sinergia con le altre figure garantite dalla Scuola quali: l'insegnante curriculare, l'insegnante di sostegno e l'assistenza di base che impegna i collaboratori scolastici.

Il servizio di assistenza specialistica prevede le seguenti **attività**:

- promozione dell'inclusione sociale e dell'educazione del minorato della vista favorendone, in modo personalizzato, l'esercizio del diritto allo studio e il rafforzamento dell'autonomia;
- realizzazione di prestazioni e di interventi integrati, funzionali a favorire il processo di apprendimento, allo sviluppo di adeguate capacità comunicativo-relazionali e al decondizionamento dei limiti imposti dalla minorazione;
- interazione con la scuola frequentata dall'alunno videoleso e con la sua famiglia;
- attivazione di percorsi di apprendimento di abilità necessarie all'utente per favorire la conquista dell'autonomia nelle varie dimensioni (fisica, relazionale, affettiva, cognitiva);
- realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo delle potenzialità relazionali e sociali dell'alunno videoleso, con particolare attenzione al rapporto con il gruppo dei pari.

Art. 6 Organizzazione del servizio

Il contenuto del servizio si articola nei seguenti punti da ritenersi essenziali:

- a. La prestazione lavorativa degli assistenti del soggetto aggiudicatario sarà espletata presso l'istituto scolastico, durante l'orario scolastico e/o il domicilio degli utenti e/o il contesto socio-ambientale di appartenenza nelle ore pomeridiane.
- b. Il numero di ore del servizio per ciascuno studente videoleso sarà definito secondo un piano personalizzato, d'intesa con il Dirigente scolastico e trasmesso al Servizio Politiche sociali, giovanili e sport della Provincia di Lecce. Il numero di prestazioni orarie effettivamente erogate in favore di ogni alunno videoleso preso in carico non dovrà superare le 9 ore settimanali.
- c. L'assistente incaricato non potrà in ogni caso superare il monte ore settimanale previsto dalla normativa regionale di riferimento e dovrà rispettare la proporzionalità prevista dalla stessa normativa con riguardo al rapporto operatore/alunno.
- d. Il soggetto affidatario garantisce un coordinatore del servizio per le proprie attività e la sostituzione dell'assistente in malattia o assente per qualsivoglia motivo.
- e. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere al Servizio Politiche Sociali, giovanili e sport l'elenco degli assistenti impiegati nelle attività in oggetto, riportando, in corrispondenza di ciascuno di essi l'indicazione degli alunni destinatari del servizio.
- f. L'aggiudicatario provvederà a stipulare apposite polizze assicurative (infortuni e responsabilità civile) per tutte le attività rese dagli assistenti nell'espletamento del servizio, secondo il dettaglio di cui al successivo art. 18.
- g. La Provincia ha facoltà di richiedere, per motivi di comprovata gravità, l'avvicendamento o la sostituzione dell'assistente che si ritenesse non idoneo allo svolgimento delle mansioni.
- h. Il Servizio Politiche Sociali, giovanili e sport della Provincia di Lecce potrà verificare periodicamente la corretta esecuzione del servizio, predisponendo specifiche azioni di

monitoraggio e di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, delle loro famiglie e delle scuole interessate dal servizio in parola.

Sarà cura dell'aggiudicatario:

- partecipare attivamente ad eventuali iniziative di formazione e aggiornamento professionale organizzati o promossi dalla Provincia di Lecce anche in collaborazione con terzi;
- relazionare in merito all'attività svolta effettuando il monitoraggio in itinere e conclusivo anche attraverso la rilevazione dei dati richiesti;
- espletare con regolarità gli interventi presso l'Istituto Scolastico e/o il domicilio dell'utente;
- attuare forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia personale della persona videolesa;
- partecipare, d'intesa con la scuola, all'individuazione dei bisogni e delle potenzialità dell'alunno, collaborando all'individuazione degli obiettivi, delle strategie d'intervento e all'attuazione degli stessi;
- redigere al termine delle attività una relazione sul lavoro svolto con l'alunno con disabilità visiva. Tale relazione va consegnata al competente Servizio Provinciale;
- collaborare, nelle forme e nei tempi concordati con il servizio scolastico e con il competente Ufficio della Provincia di Lecce, alla realizzazione d'iniziative e attività sia in ambito scolastico sia sul territorio;
- mantenere il segreto professionale per tutto ciò che attiene al caso.

Art.7 Personale impiegato

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Provincia di Lecce l'elenco nominativo del personale utilizzato, con l'indicazione delle qualifiche possedute, la documentazione relativa alla formazione, il rapporto di lavoro applicato, facendo riferimento all'aspetto economico, normativo, previdenziale e assicurativo.

Il personale deve essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e rispondenti ai singoli interventi da porre in atto in favore degli utenti videolesi. L'équipe di base dovrà essere composta dalle seguenti figure professionali:

A) Coordinatore del servizio in possesso di:

- titolo di assistente sociale o educatore professionale o laurea in Pedagogia, Scienze dell'educazione o titoli equipollenti;
- esperienza almeno biennale nel ruolo specifico di coordinatore di analogo servizio oppure esperienza almeno quinquennale nell'area della integrazione sociale di soggetti con disabilità o soggetti svantaggiati;

B) Esperti tiflogici o educatori tiflogici con esperienza triennale in possesso di:

- diploma di scuola superiore ovvero diploma di laurea, per il servizio da svolgere in favore di studenti videolesi frequentanti dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria;
- laurea quinquennale o specialistica per il servizio da svolgere in favore degli studenti videolesi frequentanti le scuole secondarie di 1° e di 2° grado;
- attestato di esperto tiflogico o educatore tiflogico ovvero attestati e titoli formativi specifici conseguiti mediante corsi, organizzati da qualificati enti pubblici e privati di durata non inferiori ad ore 80, inerenti la metodologia speciale e la tiflodidattica.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 e dell'art. 100 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico che si aggiudica l'appalto e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel disciplinare, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel servizio nell'anno scolastico precedente, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore.

La Provincia potrà in qualsiasi momento richiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei titoli nonché la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa.

Art. 8 Orario di servizio

Il Servizio dovrà essere svolto, di norma, nei giorni feriali nell'arco dell'orario abituale delle lezioni/attività scolastiche o nelle ore pomeridiane concordate. In casi particolari (progetti specifici che prevedano la partecipazione ad eventi e gite scolastiche, ecc.) il servizio potrà essere richiesto anche in archi orari diversi.

Nel caso in cui il servizio venga espletato in ambito scolastico:

- gli orari sono definiti all'avvio del servizio di comune accordo con il referente provinciale del Servizio ed il Dirigente scolastico o suo vicario, tenendo conto di eventuali necessità particolari del singolo alunno;
- in caso di assenza dell'alunno, all'Operatore viene riconosciuta la prima giornata di assenza non preavvisata. In tal caso l'operatore rimane a disposizione della Scuola per attività compatibili con il proprio ruolo;
- in caso di assenza e malattia prolungata, il servizio verrà sospeso fino al rientro dell'alunno e le ore di assistenza specialistica previste e non prestate potranno, previa richiesta del Dirigente Scolastico ed in accordo con la Provincia, essere in parte recuperate o comunque riutilizzate per interventi mirati sull'utente stesso;
- gli operatori dovranno inoltre partecipare alle riunioni e agli incontri di programmazione e verifica dell'attività e del P.E.I. con il gruppo di lavoro scolastico e con gli operatori territoriali che curano i singoli casi;
- l'Appaltatore si obbliga a far predisporre i **fogli firma** degli Operatori addetti al servizio che dovranno essere dagli stessi firmati in occasione di ogni singola prestazione giornaliera. I suddetti fogli firma andranno trasmessi alla Stazione Appaltante, su richiesta della stessa, e dovranno contenere:
 - ✓ orario di entrata/uscita con firma giornaliera (leggibile) apposta dall'operatore all'inizio e al termine del servizio;
 - ✓ controfirma per la convalida dell'orario di servizio svolto, apposta a fianco di quella dell'operatore, da un responsabile della Scuola.

Secondo quanto previsto dalla Convenzione della Regione Puglia approvata con deliberazione G.R. n. 996/2018, le prestazioni di assistenza specialistica per alunni videolesi possono essere erogate anche a domicilio degli studenti e in orario extrascolastico, in sostituzione, totale o parziale, della erogazione delle medesime prestazioni in orario scolastico, sulla base di espressa richiesta degli Istituti scolastici, supportata da dichiarazione di adeguata disponibilità di personale docente di sostegno nell'orario scolastico e di espressa accettazione/richiesta da parte della famiglia di ciascuno studente disabile interessato a ricevere la medesima assistenza nelle ore pomeridiane.

In tal caso i fogli firma degli Operatori addetti al servizio dovranno contenere:

- orario di entrata/uscita con firma giornaliera (leggibile) apposta dall'operatore all'inizio e al termine del servizio;
- controfirma per la convalida dell'orario di servizio svolto, apposta a fianco di quella dell'operatore, dal genitore dell'alunno.

Art. 9 Assenze e sostituzioni

Al fine di garantire la qualità del Servizio, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la continuità dei singoli operatori sui rispettivi utenti; pertanto, l'avvicendamento degli operatori per motivi diversi dalla maternità, nomina in ruolo in Ente Pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati, comporterà l'applicazione della specifica penale prevista al successivo articolo 12. Va comunque garantito l'affiancamento di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva.

In caso di assenze improvvise (malattia, ecc.) degli operatori, la sostituzione dovrà avvenire dal secondo giorno, comunicando per iscritto alla Scuola e alla Provincia il nominativo dell'assente e del sostituto. Per le assenze programmate (esami universitari, visite mediche, ferie, ecc.) la sostituzione dovrà essere immediata.

In caso di sostituzioni l'impresa aggiudicataria è tenuta ad utilizzare operatori in possesso dei requisiti minimi garantiti in sede di offerta. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono a carico dell'aggiudicatario.

La ditta deve, inoltre, garantire la tempestiva sostituzione di quegli operatori che, a giudizio motivato della Provincia, siano ritenuti inadatti allo svolgimento del servizio.

Per il personale utilizzato nei casi di sostituzione l'aggiudicatario dovrà trasmettere le informazioni di cui al precedente art. 7 con riguardo ai titoli posseduti e al contratto di lavoro applicato.

Art. 10 Coordinamento del servizio

Il coordinatore sarà il diretto interlocutore della Provincia per tutti gli aspetti organizzativi del servizio. Egli dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- fungere da raccordo tra Aggiudicatario, Provincia e Scuola/Famiglia;
- predisporre, in collaborazione con il referente della Provincia, l'organizzazione del servizio, tempistica degli incontri, modalità di comunicazione, strumenti e tempi di verifica e valutazione, ecc.;
- fungere da riferimento per gli operatori in relazione a problematiche connesse agli utenti, al rapporto con le famiglie, al rapporto con la scuola e con le altre agenzie del territorio;
- mantenere una comunicazione costante con il referente provinciale garantendo pronta reperibilità;
- coordinare gli interventi degli operatori;
- partecipare agli incontri con le famiglie e con la scuola;
- garantire, nei tempi fissati, la presentazione delle relazioni in itinere e delle relazioni finali;
- organizzare e presenziare incontri periodici tra gli operatori per monitorare il servizio;
- programmare le ferie del personale, nonché organizzare e sostituire il personale in caso di assenza in modo da garantire l'erogazione continuativa delle prestazioni;
- garantire la presenza a chiamata (telefonica o mezzo fax) nel corso della stessa giornata di richiesta.

Art.11 Variazioni in aumento o diminuzione

L’Affidatario accetta e prende atto che durante il contratto potranno verificarsi variazioni in aumento o in diminuzione legate al variare del numero di ore e/o del numero di utenti.

In caso di variazioni in aumento (ad es. per un incremento del bacino di utenti rispetto alle stime iniziali), fatte salve le disponibilità di bilancio e l’autonomia decisionale della Provincia di Lecce nell’autorizzare l’accesso ai servizi di nuovi utenti, le stesse saranno remunerate al prezzo orario offerto in sede di gara.

In caso di variazioni in diminuzione, la Provincia di Lecce calcolerà l’importo dovuto in relazione al numero di ore di servizio effettivamente prestate ovvero, se sussistono le condizioni, invita l’affidatario a recuperare le minori prestazioni assistenziali esigibili dall’ente anche oltre il termine indicativo di scadenza del servizio. Le variazioni nel numero delle ore e/o degli utenti, possono verificarsi in relazione ai bisogni dell’utenza che accede agli interventi facendo domanda formale al competente Servizio della Provincia di Lecce. Non possono comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione della Provincia di Lecce.

Art. 12 Controllo del servizio e penalità

La Provincia di Lecce si riserva la facoltà di effettuare, senza preavviso e in qualsiasi momento, controlli sul regolare svolgimento del Servizio.

Al termine del periodo contrattuale, la Provincia di Lecce potrà somministrare, agli utenti ed alle loro famiglie, un questionario di gradimento degli interventi realizzati i cui esiti potranno essere resi noti all’aggiudicatario. Quest’ultimo esegue, a sua volta, in itinere ed a conclusione del contratto, idoneo monitoraggio della qualità del servizio prestato e fornisce relazione alla Provincia di Lecce, circa l’andamento del servizio, le criticità riscontrate, le deficienze e i punti di forza.

L’Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nell’erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato.

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate **inadempienze** rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:

- qualora non fossero effettuate le prestazioni richieste dalla Provincia, per motivi addebitabili all’Appaltatore, sarà applicata una penale di **Euro 20,00** per ogni ora non effettuata;
- per il mancato rispetto di ogni norma relativa al personale, compreso l’arbitrario avvicendamento degli operatori, penale di **Euro 250,00**.

Alla seconda contestazione per la stessa violazione la penalità prevista sarà raddoppiata e alla terza triplicata. Nel caso in cui tali violazioni fossero ulteriormente reiterate, la Provincia si riserva di risolvere *ipso iure* il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretese al riguardo.

Se nel corso del periodo contrattuale l’affidatario dovesse **sospendere il servizio**, la Provincia di Lecce applicherà per ogni giorno di sospensione una penale di **€ 500,00**. Inoltre, qualora la sospensione del servizio si dovesse protrarre per più di quattro giorni, previa comunicazione anche solo telematica, la Provincia si riserva la facoltà di intervenire per garantire la prosecuzione regolare dell’assistenza, con costi a carico del soggetto affidatario.

L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione a mezzo pec dell’inadempienza alla quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre **2 giorni** dalla ricezione della contestazione.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee, la Provincia procederà all'applicazione delle sanzioni, o, se del caso, alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 13 Risoluzione del contratto e foro competente

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ed alle cause di risoluzione di cui al precedente articolo 12, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti ipotesi:

- gravi disservizi formalmente denunciati quali, ad esempio, tutte le disfunzioni contrarie alle regole contrattuali, alla violazione della privacy, alla tutela della dignità del disabile e della sua famiglia;
- cessione dell'attività;
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- reiterata sospensione anche parziale del servizio;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- subappalto, totale o parziale, dei servizi;
- mancato rispetto della clausola di salvaguardia occupazionale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Ente, esclusivamente a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Provincia intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sulla Ditta a titolo di risarcimento dei danni subiti, con l'incameramento della cauzione e salvo il recupero delle maggiori spese sostenute in conseguenza della risoluzione del contratto.

Per eventuali controversie il foro competente sarà esclusivamente quello di Lecce.

Art. 14 Cauzione definitiva

L'Impresa aggiudicataria deve versare, all'atto della stipulazione del contratto e nelle forme previste dalla legge, la cauzione definitiva nella misura prevista dal D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dal presente Capitolato. L'Impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Provincia di Lecce dovesse avvalersi durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà svincolata al termine dell'appalto.

Art. 15 Sede operativa e domicilio dell'appaltatore

L'aggiudicatario **deve** disporre di almeno 1 (una) sede organizzativa/operativa nella provincia di Lecce prima della stipula del contratto (*In caso di RTI tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso*).

Conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare l'indirizzo della sede organizzativa/operativa sul territorio provinciale.

L'appaltatore deve, inoltre, per tutta la durata del contratto, eleggere domicilio a tutti gli effetti presso l'indirizzo PEC individuato in sede di gara.

Art.16 Modalità di erogazione dei corrispettivi

I pagamenti saranno effettuati, previa verifica positiva del DURC, con periodicità mensile (posticipata) su presentazione di idonea documentazione fiscale con allegata rendicontazione delle ore effettivamente erogate dagli operatori e documentazione contabile comprovante l'avvenuto pagamento delle prestazioni erogate. Le ore di lavoro prestate devono essere regolarmente certificate con gli appositi fogli presenza previsti dall'art. 8. In nessun caso le ore di servizio prestate possono essere superiori a quelle autorizzate dal competente Servizio della Provincia di Lecce. Per le ore di assistenza in eccesso non autorizzate nessun compenso ulteriore sarà dovuto dalla Provincia al soggetto affidatario.

Art.17 Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto.

L'impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire alla Provincia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alla verifica di corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e si obbliga ad osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Se tenuto, l'aggiudicatario dovrà rispettare le norme di cui alla L. n. 68/1999 in tema di diritto al lavoro dei disabili.

L'aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia della Provincia sia di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato l'Ente da ogni responsabilità ed onere.

Art.18 Coperture assicurative

L'aggiudicatario, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa (e a mantenere per tutta la durata del presente contratto e sua eventuale ripetizione/proroga) un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) per i danni arrecati a terzi (tra cui la Provincia di Lecce) in conseguenza di atti o fatti verificatisi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e prevedere l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni eventualmente consegnati;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'Aggiudicatario si avvalga, inclusa la responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio a seguito di sinistro garantito in polizza.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) per infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura avrà un massimale di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per persona e dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al c.d. "danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina Inail, le malattie professionali e la clausola "buona fede Inail".

L'operatività delle suddette coperture assicurative, che andrà dimostrata producendo copia delle stesse prima della firma del contratto, non esonera l'Aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette polizze assicurative.

Art.19 Rispetto delle disposizioni per la tutela della privacy

La Ditta è tenuta all'osservanza delle norme in vigore (D. Lgs. 196/2003, modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018) relative al trattamento dei dati personali e sensibili e ad indicare il Responsabile del trattamento dei dati. La Ditta dovrà mantenere la riservatezza sui dati dell'utenza messi a disposizione dalla Provincia ovvero raccolti direttamente su autorizzazione dell'Ente, per la migliore organizzazione dei servizi. I dati in questione dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini e per il tempo necessario all'espletamento del servizio in oggetto.

Art.20 Divieto di cessione e subappalto

Il contratto non è cedibile e non sono ammesse forme, neppure parziali di subappalto. La violazione del divieto di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art.21 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti e in particolare alle norme del codice civile, al D.Lgs. n. 50/2016, oltre che alla normativa indicata all'art. 1 del presente capitolato.

Art.22 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simona D'Ambrosio.